

TI_GERICHTE 15.1998.103 vom 23. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.103

FR: TI_GERICHTE 15.1998.103 du 23 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.103 del 23 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo di esecuzione, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286).

E. 2

Nel caso di specie il ricorrente è oggetto di una procedura di fallimento, quindi manifestamente legittimato ad inoltrare ricorso contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.

E. 3

Il ricorrente pretende l'annullamento dell'asta, poiché non gli è stato notificato l'avviso d'incanto. Orbene per l'art. _____ cpv. 3 LEF una copia dell'avviso d'incanto deve essere notificata ad ogni singolo creditore ipotecario. Malgrado la dottrina ritenga opportuna tale notifica anche al debitore fallito, analogamente a quanto avviene nella procedura di pignoramento e in via di realizzazione del pegno, il Tribunale federale ha stabilito che egli non può esigere, a differenza dei creditori ipotecari, che gli si notifichi un esemplare del bando (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 47 n. 18, p.379; DTF 94 III 101). Di conseguenza l'UEF di Locarno ha agito correttamente omettendo di notificare l'avviso d'incanto al ricorrente, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 257 cpv. 3 LEF. La richiesta d'annullamento dell'asta pubblica non può quindi essere accolta.

E. 4

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.